



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

SEZIONE 14

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | CELLITTI | SPARTACO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | TARANTINO | CRISTOFARO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | PENNACCHIA | AMBROGIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 9444/10 depositato il 16/12/2010
- avverso la sentenza n° 553/02/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 1

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

AVV. POMPEI FRANCO
VIA AGOSTINO DEPHETIS 86 00184 ROMA RM

Atti impugnati:

- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 92/14516/000031/001 SUCCESSIONE
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 92/14516/000031/001 IPOTECARIA
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 92/14516/000031/001 CATASTALI

SEZIONE

N° 14

REG.GENERALE

N° 9444/10

UDIENZA DEL

20/09/2011

ore 10:00

SENTENZA

N°

608/14/11

PRONUNCIATA IL:

20/9/2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

5/10/2011

Il Segretario

[Signature]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso introduttivo depositato presso la Commissione tributaria provinciale di Roma il [REDACTED] impugnava l'Avviso di liquidazione n. 31 emesso per l'imposta di successione, liquidata complessivamente in £. 206.870.705, della [REDACTED] deceduta l [REDACTED]

Con la decisione n. 553/02/09 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione n. 2, respingeva il ricorso.

Avverso la predetta decisione, il contribuente ha proposto appello con il quale, dopo le premesse in fatto, rammenta di aver eccepito l'illegittimità dell'avviso essendo solo legatario e per di più di una somma modesta poichè la defunta aveva disposto dei suoi beni con testamento pubblico del notaio [REDACTED] di [REDACTED] pubblicata il [REDACTED] Reg. [REDACTED] e registrato a Catania al n. [REDACTED], in cui all'appellante aveva legato la somma di £. 10.000.000, mentre erede universale era stata nominata la nipote ex fratre [REDACTED]

Rammenta ancora che la Commissione Provinciale di Roma aveva rilevato nella sua sentenza che il ricorrente non aveva documentato la sua asserita estraneità all'avvio di liquidazione essendo legatario e non erede: a tal fine deposita in questo grado di giudizio la copia del testamento pubblico dove sono indicati i soggetti, tra cui il contribuente, a cui la defunta lascia la somma di £. 10.000.000 ciascuno e la copia della denuncia di successione della de cuius.

Da detta documentazione si evincerebbe che al contribuente non poteva essere attribuita la qualifica di erede bensì solo quella di legatario. Il contribuente, identificato in denuncia al n. 9 dell'elenco degli eredi e legatari, è poi richiamato a pagina 5 dell'avviso di liquidazione alla voce "Liquidazione erede 9 quota ereditaria 826.099 imposta globale 904.889", che a suo tempo avrebbe provveduto a pagare.

Chiede pertanto l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza.

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, non si è costituita nel presente giudizio di appello.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre premettere che ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. N.346/1990 (soggetti obbligati al pagamento dell'imposta), solo gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta nell'ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari (comma n. 1), mentre i legatari sono obbligati al pagamento dell'imposta relativa ai rispettivi legati. (comma 5).

Tanto premesso, occorre considerare che, nel caso di specie, con la documentazione prodotta

sia pure solo in questo grado di giudizio, il contribuente ha dimostrato di essere semplice legatario, come tale obbligato al pagamento dell'imposta limitatamente all'entità del suo legato. L'avviso di liquidazione impugnato, che contiene una imposta liquidata complessivamente in £. 206.870.705, appare quindi illegittimo, poiché, a norma di legge, solo gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta nell'ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari.

L'appello del contribuente deve pertanto essere accolto.

Considerato che l'appellante, solo in questo grado di giudizio ha prodotto la documentazione attestante la sua qualità di legatario, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.

La Commissione Tributaria Regionale di Roma, Sezione N. 14,


P.Q.M.

Accoglie l'appello del contribuente. Spese compensate.

Così deciso in Roma in Camera di Consiglio il 20 settembre 2011.

L'estensore

(Cristofaro Tarantino)



Il Presidente

(Spartaco Cellitti)

